

*Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini stranieri,  
legge applicabile in mancanza di scelta delle parti*

Trib. Mantova, 19 gennaio 2016 (Pres. Bernardi, est. Pagliuca)

**Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini stranieri –  
Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – Natura universale  
– Legge applicabile – Individuazione in caso di mancanza di  
scelta delle parti – Criteri previsti dall’art. 8 del reg. UE n.  
1259/10 – Conseguenze**

*Il carattere universale (o ecumenico) del regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – ossia la possibilità di sua applicazione anche in relazione a cittadini di Stati membri non partecipanti ovvero a cittadini extracomunitari – è ricavabile dal testo del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all’articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di designazione (da parte delle norme uniformi in materia di conflitto previste dal regolamento) di leggi anche di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro della Unione Europea.*

*Ove le parti non si siano avvalse della facoltà di scelta della legge applicabile al rapporto matrimoniale prevista dall’art. 5 del reg. UE 1259/10, la stessa va individuata secondo i criteri previsti dall’art. 8 del regolamento medesimo (nel caso di specie la legge applicabile è risultata essere quella italiana con la conseguenza che, non essendo prevista nel nostro ordinamento la pronuncia diretta di divorzio in assenza di una precedente declaratoria di separazione personale dopo il decorso del termine di legge, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da una cittadina di nazionalità cinese nei confronti di un proprio connazionale -senza che in precedenza fosse intervenuta una pronuncia di separazione personale- è inammissibile).*

*(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)*

IL TRIBUNALE DI MANTOVA  
- SEZIONE PRIMA -

nelle persone dei magistrati:  
Dott. Mauro Bernardi - Presidente  
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice Relatore  
Dott.sa Costanza Comunale - Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014

#### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19.11.11 S. J. W. affermava:

- di avere contratto matrimonio civile con il marito Z. J. in C. (Mn) il giorno 13.12.2011, trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune, al n. 32, p. I, anno 2011 dell'apposito registro;
- che dall'unione era nato il figlio Z. C. H., in data 3.12.2011;
- che a causa dei comportamenti del marito (dedito al gioco e aduso per tale ragione a sperperare i guadagni lavorativi della moglie, che aveva in più occasioni offeso e percosso, anche di fronte a terzi soggetti, nei casi in cui la ricorrente non gli aveva messo a disposizione somme di denaro da spendere nel gioco) la convivenza matrimoniale era divenuta ben presto intollerabile ed era di fatto già cessata a partire dal gennaio 2014;
- che aveva affidato il figlio alle cure dei nonni paterni in Cina, ai quali faceva pervenire somme di denaro per far fronte al mantenimento del minore; ciò in attesa di reperire una residenza ed un lavoro stabili, per potersi ricongiungere con il figlio in Italia;
- che sussisteva la giurisdizione italiana essendo stato il matrimonio contratto in Italia e risiedendo comunque il resistente in detto Paese (art. 3 legge 218/95);
- che nella fattispecie, quanto alla normativa sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 31 legge 218/95 doveva trovare applicazione la legge cinese, essendo entrambi i coniugi di nazionalità cinese;
- che la legge cinese non prevede la separazione ma consente ai coniugi di richiedere direttamente il divorzio, senza che ciò sia in contrasto con l'ordine pubblico italiano;
- che, di conseguenza, sussistevano i presupposti per pronunciare direttamente lo scioglimento del matrimonio senza prima pronunciare la separazione dei coniugi ed attendere i termini di legge per poter procedere al divorzio;
- che sussistevano inoltre i presupposti per disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre (con suo collocamento temporaneo presso i nonni paterni in Cina, in attesa del ricongiungimento con la madre in Italia) e per porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile di euro 350,00 (oltre che concorrendo al 50% alle spese straordinarie di suo interesse).

All'udienza del 15.7.15 dinanzi al Presidente del Tribunale compariva la sola ricorrente, la quale confermava il contenuto del ricorso.

Con ordinanza pronunciata in data 15.7.15 a seguito di scioglimento di riserva il Presidente del Tribunale - dopo aver premesso che nella fattispecie, quanto alla disciplina sostanziale, doveva ritenersi applicabile il regolamento UE 1259/10 il quale, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, prevedeva l'applicazione della normativa italiana e non quella cinese - riteneva di conseguenza inammissibile la domanda di scioglimento del matrimonio in assenza di preventiva pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi e, pertanto, ometteva di assumere provvedimenti provvisori, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.

Il resistente non si costituiva in giudizio neppure in momento successivo e, pertanto, veniva dichiarato contumace.

Successivamente, all'udienza del 22.12.15, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia all'assegnazione dei termini ex art 190 cpc.

#### Motivi della decisione

In primo luogo va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia.

E ciò ai sensi dell'art 32 della legge 218/95, atteso che il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Peraltro la giurisdizione sussiste anche ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr Corte di Giustizia CE sez. III 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs Lopez; Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106).

Invero, poiché risulta documentato (cfr certificato di residenza di cui al doc. 2 di parte ricorrente) che la ricorrente al momento della proposizione della domanda risultava formalmente residente in M., viale V. 11/a (luogo di residenza abituale dei coniugi, nel quale il resistente risulta irreperibile, con attivazione a suo carico della procedura di cancellazione da parte del Comune), la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 di detto Regolamento, il quale individua quali autorità giurisdizionali competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), *“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”*.

L'intestato Tribunale è poi territorialmente competente a pronunciarsi sulla controversia ai sensi dell'art. 4 legge 898/70 (nel testo in vigore a seguito della parziale pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 169/08), atteso che il resistente risulta irreperibile e che, come già evidenziato, in M. risultava collocata la residenza della ricorrente al momento della proposizione delle domanda. Quanto alla normativa sostanziale applicabile, la ricorrente ritiene che nella fattispecie debba trovare applicazione la legge cinese.

Ciò in ragione del fatto che entrambi i coniugi sono di cittadinanza cinese e che l'art. 31 legge 218/95 individua quale normativa applicabile alla separazione personale ed allo scioglimento del matrimonio, in primo luogo, la legge nazionale comune dei coniugi.

Ritiene tuttavia il Collegio, in adesione all'opinione espressa sul punto dal Presidente del Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, che nella fattispecie, quanto al profilo in esame, debba trovare

applicazione la disciplina di cui al Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.12 e quindi anche a quello in esame: vedi art. 18), che prevale sulla normativa interna di cui all'art. 31 legge 218/95.

Invero il carattere universale della disciplina in esame – ossia la possibilità di sua applicazione anche in relazione a cittadini di Stati membri non partecipanti (invero il regolamento in esame è stato adottato secondo la procedura legislativa di cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12.7.10 ai sensi dell'art 20 del Trattato istitutivo dell'Unione e trova applicazione solamente in 14 Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia) ovvero a cittadini extracomunitari – è ricavabile dal testo stesso del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all'articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di designazione (da parte delle norme uniformi in materia di conflitto previste dal regolamento) di leggi anche di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro della Unione Europea.

Ipotesi che, in concreto, potrà verificarsi proprio nel caso in cui il giudice di uno dei 14 stati membri aderenti sia adito da almeno un coniuge cittadino di Stato membro non aderente o di Paese extracomunitario ed in particolare:

a) nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento, tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro non aderente o extra Ue di cui sia cittadino almeno uno dei due;

b) nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, lett. c), in assenza di *electio juris* da parte dei coniugi e nell'impossibilità di applicare uno dei criteri di cui alle lettere a) e b) della stessa norma, debba trovare applicazione la legge dello Stato membro non aderente o extra Ue di cui entrambi i coniugi siano cittadini.

In questi casi, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 4 e 5 ovvero 4 e 8 del regolamento, le disposizioni uniformi sulla legge applicabile previste dal regolamento vengono senz'altro a trovare applicazione in riferimento a soggetti che non sono cittadini dei 14 Stati membri aderenti.

Il che comprova che l'applicazione del regolamento 1259/10 non è limitata alle ipotesi in cui parti del giudizio siano cittadini dei 14 stati membri aderenti (dovendo invece trovare applicazione negli altri casi, per quanto riguarda l'Italia, l'art. 31 della legge 218/95), ma riguarda ogni sorta di soggetto e, quindi, anche i cittadini di paesi membri non aderenti o di Paesi extracomunitari, assumendo in tal modo detta disciplina una valenza universale (o ecumenica), con conseguente superamento ed inapplicabilità (in relazione ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.12) del disposto dell'art. 31 della legge 218/95.

D'altra parte, al di là del sopra evidenziato dato testuale, rileva il Collegio che non vi sono ragioni per non ritenere applicabile anche al regolamento in esame, avuto riguardo alla finalità di semplificazione sottesa a tutta la normativa comunitaria in tema di cooperazione in materia civile e commerciale tra gli Stati della Unione Europea, la medesima *ratio*

(sussistenza di vicoli sufficientemente forti con uno Stato aderente, tali da giustificare l'applicazione a tutti delle norme regolamentari uniformi) che aveva indotto la Corte di Giustizia ed anche i giudici nazionali a riconoscere valenza universale al regolamento CE 2201/03 in tema di giurisdizione, pur in assenza di riferimenti testuali (invece, come detto presenti, nel regolamento 1259/10) che prevedessero detta efficacia.

Per tutte le ragioni che precedono, quindi, la normativa sostanziale applicabile nel caso in esame va individuata in base al regolamento 1259/10, anche se le parti sono entrambe cittadini cinesi (sicché non può venire in rilievo il disposto dell'art 31 legge 218/95).

Ebbene tra le parti non è intercorso accordo sulla scelta della legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento.

Di conseguenza la legge applicabile va individuata in base al disposto dell'art. 8 del regolamento medesimo ed in particolare - tenuto conto del fatto che al momento della domanda la sola ricorrente risultava ancora residente in Italia presso l'ultima residenza abituale dei coniugi (atteso che il resistente risultava invece irreperibile in detto luogo, con procedura di cancellazione a suo carico) e considerato che la comune residenza in detto luogo era cessata da non più di un anno (ossia dal gennaio 2014) - in forza del criterio di cui alla lettera b), che porta alla individuazione, quale legge applicabile al divorzio, di quella italiana.

E poiché la legge italiana non consente la pronuncia diretta di divorzio in assenza di una precedente declaratoria di separazione personale con decorso del termine di legge (salvo i casi eccezionali, non ricorrenti nella fattispecie, pure previsti dall'art. 3 legge 898/70), la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente va senz'altro dichiarata inammissibile.

E, non potendo essere emessa pronuncia sullo *status*, risultano parimenti inammissibili anche le ulteriori domande proposte dalla ricorrente (affidamento e mantenimento del figlio), posto che le stesse presuppongono che sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

Nulla sulle spese, stante la contumacia del resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- nulla sulle spese

Così deciso in Mantova, il 19.1.16.